

Università degli Studi Ecampus
Facoltà di Giurisprudenza
Corso di Laurea in Servizi Giuridici - Criminologia

L'OMICIDIO NELLA VIOLENZA DI GENERE

Candidato: Dott. Giacomo Lattanzi

Relatore: Dott.ssa Valentina Marsella

ANNO ACCADEMICO 2020-2021

Sommario

Introduzione	4
Capitolo 1	6
La violenza di genere	6
1.1 Premessa	6
1.2 Misure preventive e repressive	7
1.3 Diritti e facoltà della persona offesa	9
1.4 Le novità introdotte dalla Legge n. 69 del 2019 “Codice Rosso”	10
1.4.1 Nuove fattispecie di reato	10
1.4.2 Aggravamenti di pena	11
1.4.3. Modifiche procedurali	11
1.5 Il Delitto di atti Persecutori e sue caratteristiche	12
Capitolo 2	16
Il femminicidio	16
2.1 Il Profilo delle vittime di femminicidio	16
2.1.1 Sindromi conseguenti ai maltrattamenti	19
2.2 Il Profilo del Femminicida	20
2.2.1 Disturbi di personalità	20
2.2.2 I narcisisti	21
2.2.3 Disturbo antisociale di personalità	21
2.2.4 Disturbo borderline di personalità (DBP)	21
2.2.5 Le personalità paranoiche	22
2.2.6 Il concetto della pericolosità sociale	24
Capitolo 3	29
Analisi del fenomeno alla luce dei dati statistici	29
3.1 Reati spia	29
3.2 Le vittime	31
3.3 Gli autori dei reati	31
3.4 Omicidi volontari con vittime donne	31
3.5 Approfondimento su donne vittime di omicidio in ambito familiare/affettivo	33
3.6 Considerazioni sul fenomeno alla luce dei dati raccolti	34
Capitolo 4	36

Storie di cronaca nell'anno 2021.	36
4.1 Le cronache degli ultimi mesi	36
4.2 Considerazioni sui recenti fatti di cronaca	41
4.3 L'importanza della tempestività delle indagini	42
4.3 Conclusioni	44
Bibliografia	48
Sitografia	49

Introduzione

Il tema della violenza di genere, in particolare quella dell'uomo verso la donna, rappresenta un fenomeno inaccettabile all'interno di una società civile, retaggio di una cultura sbagliata che pone il genere maschile in una posizione di supremazia sul genere femminile. Una cultura che va superata e che rappresenta un chiaro fallimento relazionale che affida alla violenza fisica e psicologica la difficoltà ad accettare la realtà e il mutamento delle situazioni all'interno dei rapporti interpersonali. Una cultura che non accetta le diversità e i cui fondamenti non trovano conferma nella scienza biologica e psicologica, non essendoci evidenze sull'esistenza di una superiorità del genere maschile su quello femminile. Gli studi e le evidenze della psicologia supportano una cultura dell'essere umano che rispetta gli altri, accetta le diversità e valorizza le differenze. Qualsiasi forma di discriminazione e di violenza verso i diritti di tutte le persone rappresenta una violazione dei diritti umani (convenzione del Consiglio d'Europa del 2011) e la violenza di genere si configura, pertanto, come un delitto contro l'umanità nella sua interezza che può esprimersi in diversi modi e azioni, sul piano fisico, verbale, relazionale ed economico. Una violenza che troppo spesso sfocia nella sua massima aberrazione, l'omicidio della donna da parte dell'uomo come delitto che nasconde in sé il retaggio di un'arcaica cultura patriarcale, dove il maschio ritiene che la donna sia di sua proprietà (MacNish, 1827).

Il termine femminicidio è stato introdotto recentemente per identificare le morti delle donne nell'ambito della violenza di genere o domestica ad opera di uomini (mariti, compagni, padri etc.) con ideologie che hanno lo scopo di annientare la donna tramite la sua sottomissione fisica e psicologica fino anche alla schiavitù e alla morte.

Le finalità di questa tesi sono quelle di analizzare lo stato attuale del fenomeno in Italia, prendendo in considerazione i drammatici dati della violenza di genere e dei femminicidi, anche alla luce degli interventi normativi al riguardo, da ultimo la recente normativa conosciuta come "Codice Rosso", approvata nel luglio del 2019, le cui novità principali verranno accennate al fine di comprendere quanto l'intervento del legislatore abbia effettivamente arginato tale fenomeno.

Verrà pertanto delineato il profilo psicologico delle vittime dei femminicidi e degli autori del delitto *de quo*, con le relative caratteristiche personologiche, nonché riportati e messi a confronto i dati statistici relativi alla violenza di genere e agli omicidi e femminicidi negli anni 2019, 2020 e parzialmente del 2021 (fonte ISTAT e Direzione Centrale Polizia Criminale del Ministero dell'Interno), al fine di analizzare l'andamento del fenomeno in

relazione ai nuovi interventi normativi e tenuto conto delle caratteristiche delle vittime e dei carnefici (sesso, età, nazionalità etc.).

Capitolo 1

La violenza di genere.

1.1 Premessa

Prima di illustrare il fenomeno della violenza di genere, appare necessaria una premessa sulle motivazioni che hanno spinto il legislatore a disciplinare l'intera materia, inserendo specifiche norme a tutela delle persone offese da particolari reati.

Ciò è avvenuto in relazione all'attuale e profonda crisi economica, iniziata all'incirca nel 2008, che ha colpito anche il nostro Paese, con un progressivo aumento della povertà. Condizione questa che ha influito anche sull'inasprimento dei rapporti tra individui all'interno della società e degli stessi nuclei familiari, con un aumento di liti in famiglia, separazioni, divorzi etc. (fonte Istat). In un siffatto contesto, caratterizzato anche da un impoverimento di valori morali, si è registrato un incremento di reati contro la vita, l'incolumità, la libertà e l'onore, che rappresentano diritti fondamentali e inviolabili dell'uomo, garantiti dall'articolo 2 della Costituzione. Le vittime di tali reati appartengono, il più delle volte, proprio alle cosiddette fasce deboli (donne, anziani, invalidi e minori).

Questi delitti offendono in modo equivalente la singola persona, l'individuo in quanto vittima, ma anche lo Stato, di cui la vittima rappresenta un bene sociale che contribuisce al progresso dell'intera collettività.

Appare evidente, pertanto, che in un siffatto contesto vi sia stato l'interesse dello Stato ad intervenire al fine di tutelare le vittime di tali reati, dapprima con il D.L. 11/2009, successivamente con il D.L. 93/2013 entrambi convertiti, con modificazioni, dalle leggi n. 38/2009 e n. 119/2013 e, in ultimo, la legge n. 69 del 2019 conosciuta come "Codice Rosso".

Prima di parlare della violenza di genere e delle innovazioni apportate da tali fonti normative, è necessario descrivere con esattezza le caratteristiche della violenza e, più in particolare, premettere che la violenza e la minaccia rappresentano un elemento comune alla maggior parte dei delitti in argomento e a moltissimi altri delitti.

Comunemente per violenza si intende un'energia fisica volta a vincere un ostacolo, che può essere esercitata sia sulle cose (ad esempio il danneggiamento), che sulle persone (percosse, lesioni, rapina, omicidio, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, etc.).

La minaccia consiste, invece, nel prospettare un male ingiusto e futuro ad una persona, che può scegliere se sottostare alla volontà dell'agente o subire il male minacciato. In pratica, però, anche la minaccia potrebbe non lasciare margini di scelta alla vittima. Allo stesso modo, anche la violenza in alcuni casi può lasciare, invece, margini di scelta alla vittima, come nel caso dei maltrattamenti subiti da una donna per costringerla a prostituirsi. La distinzione andrebbe fatta, allora, tra coercizione assoluta e relativa dove, nella prima, il soggetto passivo diventa strumento del soggetto attivo nella consumazione del reato. Nel secondo caso, invece, è la volontà della vittima ad essere influenzata dall'aggressore. A tal proposito c'è da dire che il costringimento fisico o psichico costituisce anche causa di esclusione del reato dal punto di vista soggettivo alla pari di altre cause quali: caso fortuito, forza maggiore, errore di fatto etc.

La violenza e la minaccia sono, quindi, due comportamenti posti in essere dal soggetto attivo del reato che difficilmente operano come reato semplice ma che, invece, si presentano il più delle volte sotto forma di reato complesso e, quindi, come elementi costitutivi o circostanze aggravanti di reati più gravi. Per fare alcuni esempi, la violenza è un elemento costitutivo dell'omicidio, delle percosse, delle lesioni, della rapina etc. Allo stesso modo anche la minaccia è presente in molti reati complessi come elemento costitutivo (atti persecutori, maltrattamenti in famiglia etc.).

1.2 Misure preventive e repressive.

Premesso quanto sopra e passando ad esaminare le specifiche misure preventive e repressive introdotte con interventi legislativi degli ultimi anni, con il decreto legge n. 11/2009 è stato introdotto l'articolo 612 bis CP che punisce gli atti persecutori costituiti da reiterate condotte di minacce e molestie. Tale articolo ha di fatto inserito nel nostro ordinamento giuridico il delitto di *stalking* che, prima di allora, rientrava nella fattispecie prevista dall'articolo 660 CP (contravvenzione penale).

Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere", ha previsto misure ad hoc (art.3) prevedendo un piano d'azione straordinario che ha come obiettivo quello di garantire, su tutto il territorio nazionale, incisive azioni volte alla prevenzione del fenomeno della violenza di genere, alla sua sensibilizzazione, nonché promozione di una adeguata formazione del personale operante all'interno delle scuole contro la violenza e la discriminazione di genere (art. 5).

Con lo stesso intento preventivo e a tutela dei reati di violenza di genere che la norma giuridica intende proteggere, l'articolo 3 del DL 93/2013 estende la portata dell'articolo 8 comma 1, 2 D.L. n. 11/2009 (inizialmente previsto per il reato di atti persecutori) ai reati di percosse e lesioni commessi nell'ambito della violenza domestica. La persona offesa può denunciare i fatti all'autorità di Pubblica Sicurezza, chiedendole di ammonire l'autore delle condotte violente. Tale richiesta può attivare un'attività investigativa da parte della polizia giudiziaria, finalizzata ad accertare la fondatezza dei fatti esposti e ad acquisire informazioni utili. Una volta accertata la fondatezza della denuncia, il Questore emette un provvedimento di ammonimento nei confronti dell'autore delle condotte, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Ai fini di tutelare la riservatezza della persona che ha proceduto alla segnalazione, nell'atto di ammonimento vanno omessi i suoi dati personali. Al Questore è riconosciuta anche la facoltà di chiedere al Prefetto che alla persona ammonita venga sospesa la patente di guida (art. 3 comma 2 DL 93/2013). In sede di ammonimento della persona, l'Autorità di P.S. deve, altresì, informarla circa i servizi disponibili sul territorio finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica (art. 3, comma 5 bis DL 93/2013).

La portata delle innovazioni introdotte dalle suddette normative in tema di violenza di genere, non si sono limitate alle sole misure preventive appena illustrate, essendo state inserite nel codice di procedura penale due specifiche misure cautelari (introdotte dal DL n. 11/2009 e successivamente modificate con DL n. 93/2013) che sono: l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis CPP); il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter CPP). Tali specifiche misure, al pari delle altre misure cautelari previste dal codice di procedura penale, vengono applicate dal giudice su richiesta del pubblico ministero, in presenza di esigenze cautelari, come previsto dalla legge.

Per gli altri delitti elencati dall'articolo 282 bis non è possibile l'adozione dell'allontanamento d'urgenza dalla casa famiglia (art. 384 bis CPP), poiché la polizia giudiziaria, in flagranza di reato, è obbligata all'arresto della persona a norma dell'articolo 380 c.p.p. Un esempio è lo stato di flagranza nel delitto di atti persecutori commesso da persona già ammonita dal Questore ai sensi dell'art. 8, che comporta l'arresto obbligatorio e la procedibilità d'ufficio. Tuttavia l'arresto obbligatorio deve essere eseguito anche in presenza di manifestazione orale di volontà di querela agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedenti e che successivamente deve essere formalizzata (art. 380, 3°co., C.P.P.). Per quei reati di violenza di genere che prevedono

l'arresto nella forma facoltativa ex articolo 381 CPP, come ad esempio nel delitto di lesioni personali. L'arresto non è l'unica misura che la polizia giudiziaria può adottare, potendo, in alcune situazioni, utilizzare, dietro autorizzazione del PM, il provvedimento di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

A tutela delle vittime dei reati di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater comma 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, nonché nei casi in cui la notizia riguarda reati di cui agli articoli 581, 582 CP nell'ambito della violenza domestica, il DL n. 11/2009 ha previsto una serie di obblighi per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono la notizia di reato. Gli stessi sono infatti obbligati a fornire tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Inoltre, su richiesta specifica di quest'ultima, la polizia giudiziaria ha l'obbligo di metterla in contatto con i suddetti centri antiviolenza.

1.3 Diritti e facoltà della persona offesa

Per concludere, il DL 14 agosto 2013 n. 93 ha riconosciuto alla persona offesa dai reati di violenza di genere i seguenti ulteriori diritti e facoltà:

- diritto di essere informata dalla Polizia Giudiziaria e dal P.M., senza ritardo, della facoltà di nominare un difensore di fiducia e della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti (art. 76 del Testo Unico delle Spese di Giustizia);
- diritto di ricevere comunicazioni sull'adozione di provvedimenti cautelari nei confronti della persona sottoposta ad indagine e di essere, altresì, avvertita dalla polizia giudiziaria in caso di revoca o sostituzione delle predette misure;
- diritto di ricevere l'avviso di richiesta di archiviazione al quale può opporsi entro il termine di 20 giorni (art. 408 comma 3 bis CPP).
- diritto di ricevere presso il proprio difensore o, in mancanza, personalmente l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis CPP);
- la vittima del reato di atti persecutori può, infine, chiedere di essere esaminata, nel corso della testimonianza, con modalità protette (art. 498 comma 4 ter CPP).

1.4 Le novità introdotte dalla Legge n. 69 del 2019 “Codice Rosso”

La legge 19 luglio 2019, n. 69, comunemente conosciuta come Codice rosso, ha introdotto per i casi di violenza sulle donne una corsia prioritaria e accelerata, sia nel procedimento che nel processo penale. La legge ha infatti apportato importanti modifiche al previgente quadro normativo, aumentato alcune pene edittali, nonché introdotto nuove fattispecie di reato con modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. La finalità del legislatore è stata da un lato quella di rafforzare il sistema di tutela delle vittime anche accelerando l'avvio dei procedimenti giudiziari e, dall'altro, ridefinire l'azione punitiva.

1.4.1 Nuove fattispecie di reato

Al fine di incidere maggiormente sul fenomeno della violenza di genere arginandone le conseguenze, sono stati introdotti i seguenti nuovi reati.

- Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.);
- Costrizione e induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), che ha lo scopo di arginare il fenomeno dei falsi matrimoni contratti per interesse e delle bambine costrette a sposarsi;
- Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), per cui è previsto l'ergastolo se dal fatto consegue la morte della persona;
- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, (revenge porn di cui all'art. 612-ter c.p.), punisce chi “*dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate*”. La norma punisce anche coloro che condividono le immagini dopo averle ricevute e le diffondono ulteriormente con lo scopo di creare danno alle vittime. Aggravanti specifiche sono previste se il reato viene commesso all'interno di una relazione affettiva, se vengono usati strumenti informatici e se i fatti vengono commessi nei confronti di soggetti in stato di inferiorità fisica o psichica.

1.4.2 Aggravamenti di pena

Con lo stesso principio, il legislatore ha provveduto ad inasprire alcune pene, come di seguito riportato sinteticamente.

- Previsione dell'ergastolo in caso di omicidio avvenuto nell'ambito di una relazione affettiva anche in assenza di una stabile convivenza (art. 577 in combinato disposto con l'art. 575 c.p.);
- Aumento delle pene per i reati di violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-opties c.p.);
- Inasprimento delle pene per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

1.4.3. Modifiche procedurali

Importanti sono anche le modifiche procedurali, sia per la polizia giudiziaria sia per l'autorità giudiziaria, con lo scopo di accelerare le indagini, ridurre i tempi dei processi ed intervenire con apposite misure cautelari al fine di interrompere l'escalation della violenza.

Di seguito le principali novità:

- La polizia giudiziaria riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale, la notizia di reato (art. 347 c.p.p.);
- Il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (art. 362 c.p.p.);
- La polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal pubblico ministero e pone, sempre senza ritardo, a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività svolta (art. 370 c.p.p.);
- la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologia o recupero (art. 165 c.p.);
- Il giudice penale trasmette al giudice civile copia dei provvedimenti emanati nel caso in cui siano in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o relative a figli minori di età (art. 64 bis c.p.p.);

- Introduzione di obblighi di comunicazione alla persona offesa e al suo difensore sull'adozione di provvedimenti di remissione in libertà dell'imputato e sull'applicazione di misure cautelari (art. 282-ter c.p.p.);
- Possibilità di applicare la misura cautelare in carcere per il revenge porn (art. 275 c.p.p.);
- Possibilità di sottoporre i condannati per i reati di maltrattamento, di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e di stalking ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno ai fini della concessione dei benefici penitenziari (art. 13-bis dell'ordinamento penitenziario).

1.5 Il Delitto di atti Persecutori e sue caratteristiche

Per i risvolti negativi sul piano sociale e per le conseguenze drammatiche che il reato di atti persecutori produce, appare utile analizzare tale fattispecie delittuosa, che troppo spesso sfocia nel femminicidio.

Il delitto di atti persecutori previsto dall'articolo 612 bis CP, è stato introdotto dal D.L. n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009 (poi modificato dalla legge n. 94/2013 e da ultimo dalla legge 69/2019).

Con la punizione delle condotte reiterate di minaccia e molestia previste dal sopra citato articolo del codice penale, il legislatore ha voluto tutelare in via preventiva alcuni beni fondamentali giuridicamente protetti come la vita e l'integrità fisica.

Prima che fosse normato, il reato di stalking rientrava nel reato di molestia, come previsto dall'articolo 660 del codice penale che, essendo una contravvenzione e non un delitto, puniva tali condotte con pene meno severe, non garantendo, altresì, il necessario supporto psicologico alla vittima. La nuova normativa introdotta con l'articolo 612 bis CP prevede, invece, specifiche misure preventive e repressive volte ad evitare che si verificano, ad esempio, i più gravi reati contro la vita o l'incolumità personale.

Affinché si configuri il reato di atti persecutori occorrono una serie di condotte reiterate, minacciose e moleste (secondo un orientamento della Cassazione risalente al 2010 ne basterebbero due sole a configurare il reato). Si tratta, pertanto, di un reato abituale punibile a titolo di dolo generico, essendo richiesta la sola coscienza e volontà e non uno scopo preciso.

Per la configurabilità del reato e, quindi, dell'evento in senso oggettivo, è importante che i comportamenti suddetti abbiano l'effetto di provocare nella persona offesa un perdurante e grave stato di disagio emotivo e psicologico, o il timore per la propria incolumità e per quella delle persone care o comunque che siano tali da costringere la vittima a modificare o alterare le proprie abitudini di vita.

A differenza della minaccia che è un reato di pericolo, gli atti persecutori rappresentano un reato di danno, che contiene al suo interno, come elementi costitutivi, sia le minacce che le molestie. Lo stalking è, pertanto, anche un reato complesso in senso stretto, essendo costituito da due elementi, le minacce e le molestie, che di per sé rappresentano due reati diversi. Il primo punito dall'articolo 612 CP e il secondo dall'articolo 660 CP. Per fare un esempio, se un uomo in procinto di separazione minaccia la moglie di un male ingiusto, molestandola telefonicamente, pedinandola durante i suoi spostamenti etc., risponderà del reato di atti persecutori e non del reato di molestie in concorso con quello di minacce, in virtù del principio di specialità sancito dall'art. 15 c.p. che stabilisce che la norma speciale deroga a quella generale.

La fattispecie del reato in esame è inoltre sussidiaria, poiché trova applicazione a meno che il fatto non costituisca un reato più grave. Per tornare all'esempio di prima, qualora la condotta posta in essere dall'uomo verso la moglie sfoci in un atto di violenza fisica che realizza la fattispecie di maltrattamenti in famiglia (art. 572 CP), punito con la reclusione da tre a sette anni, la persona risponderà di tale reato e non di atti persecutori.

Al fine di tutelare la persona offesa dal delitto di atti persecutori, l'articolo 8 D.L. n. 11/2009 prevede la possibilità per la vittima di esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza, chiedendo al Questore di ammonire il responsabile dei fatti. Tale richiesta innesca, qualora fondata, un'attività investigativa da parte degli organi di polizia, finalizzata ad accertare la fondatezza dei fatti esposti e ad acquisire informazioni utili per l'accertamento dei fatti. Il Questore, dove risulti fondatezza delle condotte, si avvale dell'ammonimento orale nei confronti del soggetto che viene invitato ad avere una condotta conforme alla legge.

Tale provvedimento incide anche sulla procedibilità del reato, poiché, si procede d'ufficio in presenza di un soggetto già ammonito ai sensi dell'art.8 del D.L. n. 11/2009.

Anche nei casi di cui al terzo comma dell'articolo 612 bis, la procedibilità è d'ufficio se la presunta vittima è un minorenne o un disabile, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o qualora il fatto sia collegato ad un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio. In tutti gli altri casi (comma 1 e 2) la procedibilità è a querela della persona offesa, ed il termine per la presentazione è di sei mesi, mentre la remissione è solo processuale. La querela per il delitto di atti persecutori, invece, è irrevocabile se il fatto è commesso nelle modalità di cui all'art 612 comma 2 CP (ad esempio se la minaccia è aggravata o commessa da più persone o con l'uso di armi). In presenza di una valida condizione di procedibilità, vi è l'obbligo, da parte della polizia giudiziaria, di arrestare l'autore del delitto di cui all'articolo 612 bis in flagranza di reato, anche con dichiarazione resa oralmente dalla persona offesa che deve, poi, formalizzarla (art.380, 3° co., c.p.p.). La persona sottoposta ad arresto viene messa a disposizione dell'autorità giudiziaria ed il giudice, nell'udienza di convalida dell'arresto, su richiesta del pubblico ministero, può disporre una delle misure cautelari tra cui quelle introdotte dallo stesso DL n. 11/2009, che sono l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis CPP) e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, misure introdotte dal D.L.11/2009 che ha inserito gli articoli 282-bis e 282-ter del c.p.p.

Con l'entrata in vigore del DL 14 agosto 2013 n. 93, in tema di contrasto alla violenza di genere, sono state apportate ulteriori modifiche al codice penale e di procedura penale, al fine di tutelare ulteriormente le vittime di tali reati, garantendo loro alcuni diritti e facoltà particolari. In particolare le misure cautelari che il giudice adotta in sede di convalida dell'arresto, sono state rese ancora più incisive con la trasformazione delle stesse anche in misure precautelari, consentendo alla polizia giudiziaria di adottarle di iniziativa, previa autorizzazione del P.M., in flagranza di reato dei delitti di cui all'art.282-bis.

A tal proposito è stato introdotto l'art.384-bis del c.p.p. che dà la possibilità alla polizia giudiziaria di procedere di iniziativa, previa autorizzazione del P.M., garantendo l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalla parte offesa. Tali misure si applicano contro coloro che si trovano in flagranza di reato di cui all'art.282-bis, co.6, del c.p.p., e qualora vi sia fondato motivo di reiterazione del reato con conseguente pericolo per la vita e l'incolumità fisica o psichica della persona offesa. Detto provvedimento è divenuto, a tutti gli effetti, un'ulteriore misura precautelare che gli

ufficiali e agenti di polizia giudiziaria adottano, previa autorizzazione del P.M. in presenza dei presupposti indicati nell'art.384-bis del c.p.p. Gli atti conseguenti seguono la medesima disciplina degli atti successivi all'arresto e al fermo (art.386) ed il provvedimento di allontanamento d'urgenza è soggetto a convalida da parte del G.I.P. in apposita udienza con l'identica procedura stabilita per le altre misure precautelari.

Capitolo 2

Il femminicidio

Solo da pochi anni l'omicidio di donne, nell'ambito della violenza di genere o domestica, è stato assunto sotto il termine di Femminicidio. Esso si riferisce, per l'appunto, alla violenza rivolta metodicamente nei confronti di donne per lo più ad opera di soggetti maschili con ideologie di matrice patriarcale, con l'obiettivo di rafforzare la condizione d'inferiorità, di perpetuarne la sottomissione e di annullare la personalità con l'asservimento psicologico o fisico, fino alla schiavitù o alla morte. Appare pertanto sostanziale la differenza tra il generico omicidio (morte di un soggetto come conseguenza della condotta di un altro soggetto per motivi differenti) e il femminicidio che si distingue per il fatto che la vittima sia un soggetto di sesso femminile e il carnefice sia un uomo (compagno, marito, genitore etc.). La morte è quasi sempre la conclusione tragica di un mancato asservimento fisico e psicologico della donna (Barbagli, 2013). I comportamenti violenti, che non sfociano nella morte della vittima, nell'ambito di una qualsiasi relazione portano comunque a conseguenze traumatiche per la donna con disturbi post-traumatici da stress.

2.1 Il Profilo delle vittime di femminicidio

Da diversi anni ormai, in molteplici studi, è stato evidenziato come il profilo psicologico delle vittime di femminicidio sia strettamente collegato al background familiare e culturale della violenza, che nella maggior parte dei casi è causa di predisposizione alla vittimizzazione nella vittima (Baldry, 2006).

In letteratura molto frequentemente si fa riferimento al principio di "incapacità appresa" (De Pasquali, 2009), ossia alla predisposizione delle vittime a subire passivamente ripetute aggressioni. In base a questa teoria chi è esposto in modo continuativo a violenza o umiliazione perde la percezione della realtà e la capacità di individuare una via di fuga, ritenendo sempre di più che il proprio ruolo sia quello della vittima, perdendo completamente il controllo di sé e delle proprie azioni. Martin Seligman nel 1967 (Musumeci, 2012) ha dimostrato, in un esperimento di laboratorio, che il cane rinchiuso in una gabbia, sottoposto a una scossa elettrica, dopo vani tentativi di fuggire, rinuncia all'intento, anche una volta che la gabbia fosse stata lasciata aperta. Così come nell'esperimento con i cani, anche gli esseri umani reagiscono in modo analogo arrivando

ad avere lo stesso tipo di comportamento. La causa per la quale le vittime dei femminicidi non riescono a sottrarsi in tempo alle violenze, è insita nel pensiero da parte loro che non ci siano alternative alla situazione, tra l'altro percepita come inevitabile, quasi meritata, e gli abusanti lo sanno bene, infatti tendono a privarle delle risorse economiche come ulteriore indebolimento e violenza. Purtroppo, molto spesso, le donne che si trovano in un siffatto contesto vengono giudicate masochistiche o colluse con il carnefice e tale grave pregiudizio rappresenta senza ombra di dubbio un'ulteriore grave ingiustizia nei confronti di donne che non vedono una via di uscita dalla quotidiana violenza che subiscono.

Nel focalizzare le dinamiche di comportamento delle vittime di femminicidio, un ulteriore fenomeno che è necessario considerare è il "legame traumatico" proprio tra vittima e carnefice (Betsos, 2009) che viene utilizzato per descrivere la connessione malata tra la vittima ed il carnefice (Dutton & Painter, 1981). Tale legame descrive, in particolare, rapporti in cui si creano forti legami emotivi all'interno di una relazione fatta di abusi, quali ad esempio la Sindrome di Stoccolma. I presupposti su cui si basano queste relazioni malate, con l'accezione descritta, sono: una delle due persone ha una posizione di dominio sull'altra e il livello di abuso non è costante, ma si presenta solo ciclicamente. Il carnefice alterna comportamenti affettuosi a episodi di intensa violenza, che talvolta possono portare alla morte della vittima.

Nel ciclo della violenza e dei comportamenti all'interno della relazione attribuiti ad un legame traumatico, l'uomo abusante impone prima delle forti punizioni, per poi interromperle con azioni gratificanti. Questo tipo di rapporto, appunto caratterizzato da punizioni e rinforzi positivi, rappresenta una forma particolarmente potente di legame ambivalente che giustifica nella vittima la paura di subire violenze o essere uccisa in conseguenza di una sua mancanza o di un comportamento non conforme alle rigide regole imposte dall'uomo.

I risultati delle ricerche svolte da alcuni autori (Dutton & Painter, 2009) indicano quali sono le motivazioni che fanno restare la donna all'interno di una relazione violenta che purtroppo spesso si conclude con la morte. Gli autori, dopo aver analizzato molti studi e ricerche sull'argomento, sono giunti alla conclusione che sia l'alternanza delle condotte violente a far sì che la donna accetti e giustifichi la sua permanenza nella relazione abusante. Molte donne, infatti, hanno mostrato soddisfazione e gratificazione durante i periodi di non violenza, caratterizzati da un riavvicinamento con rapporti normali. Un modello relazionale che mostra la sua perversione, poiché porta a nascondere il problema

della violenza all'interno del rapporto e a considerarlo un evento straordinario e aberrante del rapporto che resta, nel vissuto della donna, come positivo.

L'abusante mantiene il sopravvento sulla vittima manipolando il comportamento di quest'ultima, limitando la sua libertà di scelta con il fine di far valere il suo potere predominante. La minaccia a tale equilibrio può essere controllata con un ciclo di punizioni progressive del carnefice verso la vittima, che vanno dalle minacce fino alle condotte di violenza fisica. Altra strategia adottata dal carnefice è quella di isolare la vittima da altre fonti di sostegno, riducendo la probabilità di aiuto e presa di coscienza dei comportamenti abusanti, alterando la sua capacità di ricevere un punto di vista diverso da quello dell'abusante, con conseguente rafforzamento del senso di dipendenza dal carnefice (Dutton & Painter, 2009).

Le conseguenze traumatiche di tali relazioni violente possono essere l'incapacità della vittima di saper valutare correttamente le proprie risorse con conseguente senso di inadeguatezza e percezione di dipendenza dall'uomo abusante.

Altri studi (Horowitz & Mardi, 2001) prendono in esame il concetto di masochismo e di coazione a ripetere, per spiegare come alcune donne siano maggiormente predisposte ad atti di vittimizzazione, mostrando una evidente disposizione verso relazioni caratterizzate da abusi e rapporti traumatici. A tal proposito anche la teoria dell'attaccamento insicuro (Bowlby, 2000) conferma i costrutti delle suddette teorie. Questo legame traumatico si configura ad andamento ciclico e altalenante. (Magaraggia & Cherubini, 2013). Nel momento in cui la vittima sottovaluta gli effetti delle relazioni traumatiche, la forza del legame traumatico porta la vittima a focalizzarsi sugli aspetti positivi della relazione, cambiando il suo punto di vista sulla gravità delle condotte. Ciò che accade è un'alterazione della memoria sugli abusi passati e una dispercezione sulla possibilità che le violenze si ripetano in futuro.

Un altro importante fattore che determina e favorisce la formazione di questo legame traumatico tra vittima e carnefice è un progressivo aumento degli episodi violenti e abusanti (Magaraggia & Cherubini, 2013). Un processo che cresce lentamente i cui effetti dannosi si adattano pian piano portando la donna a rimanere legata all'uomo anziché fuggire dalla relazione (Millon, 2004). In una siffatta relazione, soprattutto all'inizio, le condotte violente non sono percepite come sbagliate o ingiuste e non vengono considerate pertanto gravi. Inoltre, le apparenti reazioni di ravvedimento del carnefice dopo tali episodi violenti contribuiscono a rafforzare l'attaccamento della vittima verso di lui illudendola che gli episodi violenti non si ripeteranno. Il reiterarsi di episodi di maggiore

gravità contribuirà, poi, a rendere la vittima consapevole che la violenza si ripresenterà senza che lei possa evitarla con una sua qualunque reazione.

2.1.1 Sindromi conseguenti ai maltrattamenti

Sono due le principali sindromi conseguenti a maltrattamenti.

La prima è la **Sindrome di Stoccolma domestica** (Domestic Stockholm Syndrome, DDS) che si riferisce alla condizione psicologica della vittima che vive una situazione di abuso con restrizione fisica; non solo sequestro di persona ma qualsiasi condizione che preveda uno stato di limitazione della propria libertà personale. Uno stato psichico in cui, per l'appunto, la vittima può manifestare sentimenti positivi nei confronti del soggetto abusante. Nelle donne vittime di maltrattamenti, tale sindrome si concretizza come un meccanismo di adattamento individuale volto a fronteggiare le condotte di violenza subite. In presenza pertanto di una forte e cronica situazione di stress le vittime cercano di controllare e gestire l'ambiente al fine di evitare conseguenze più gravi, adottando strategie che le portano a concentrarsi sugli aspetti positivi della personalità del loro carnefice, arrivando anche alla convinzione di dover restare con il carnefice per proteggere i propri cari (figli e parenti) dalla violenza. Le vittime possono arrivare all'erronea convinzione che la loro integrità fisica e psichica dipenda esclusivamente dal soggetto abusante e che l'unico modo per sopravvivere sia di essergli fedele (Reale, 2011).

La seconda è la sindrome della donna maltrattata, (Walker, 2007), definita per alcuni versi simile alla sindrome di Stoccolma, ma che si riferisce ad un "ciclo di violenza" che si divide in tre fasi, la prima in cui vi è un accumulo di tensione, la seconda caratterizzata da condotte aggressive di natura sia fisica che psicologica e la cosiddetta terza fase di "luna di miele", caratterizzata da un'apparente sensazione di sollievo per la vittima che in realtà nasconde un disagio che va ad aumentare di pari passo con l'aspettativa della donna che le violenze possano cessare e che la persona abusante cambi in meglio (Walker, 2007). Questa sindrome caratterizza le vittime gravemente abusate e tra i suoi elementi distintivi vi è la speranza della vittima sul fatto che il partner possa cambiare e che possano cambiare altre situazioni sul piano economico o familiare. Incide poi anche la paura della donna di rimanere sola, la perdita di autostima, stati di ansia e depressione o la perdita dell'energia e della speranza ad intraprendere una nuova vita (Danna, 2007).

2.2 Il Profilo del Femminicida

Volendo approfondire il profilo criminale del femminicida e dell'uomo abusante, alcuni criminologi (Dutton,1981) hanno evidenziato la presenza, in questi crimini, di criminogenesi e di strutture personologiche caratterizzate da prepotenza, possessività e presunzione dettata dalla paura di essere abbandonati, con la convinzione che la donna non abbia diritti degni di tutela.

Elbow (Elbow, 1977) descrive l'abusante in quattro tipi diversi:

- Il controllatore, che è focalizzato su mantenere il totale controllo sugli altri e sul partner, avendo costantemente timore di perdere la propria supremazia;
- Il difensore: che non accetta l'autonomia degli altri, che viene da lui vissuta come una minaccia di abbandono; sceglie per tale motivo donne che possano dipendere da lui. Tale tipologia si caratterizza per la continua ricerca di approvazione e conferma dall'esterno della propria autostima, con reazioni aggressive a qualsiasi critica;
- L'incorporatore, che si caratterizza per un rapporto monopolizzante con la partner dove gli atti violenti avvengono in misura corrispondente al livello di percezione della perdita dell'oggetto delle proprie attenzioni amorose, come un evento insuperabile e distruttivo per sé stesso.

Tutti questi soggetti compensano con i loro atteggiamenti con la loro bassa autostima e spesso mostrano veri e propri sintomi psicopatologici, con dinamiche di coppia caratterizzate dal sentirsi un tutt'uno con la donna in un rapporto a due di evidente squilibrio in cui vi è l'uomo dominante e la donna dominata.

L'abusante vive una relazione per lui totalizzante. In letteratura (Killmartin,1977) i mariti violenti sono spesso affetti da disturbi di personalità, con quadro psichiatrico ben definito. Nella maggior parte dei casi la violenza è uno stile di vita che si ripercuote anche tra le mura domestiche, mentre solo in alcuni casi la violenza è limitata ad episodi familiari, dove l'aggressore esprime volontà totale di controllo e supremazia solo con la partner.

2.2.1 Disturbi di personalità

La definizione esatta del disturbo di personalità viene fornita dal DSM-5, a cui si rimanda, e si riferisce ad una condizione in cui il soggetto vive una esperienza interiore diametralmente opposta a quella appartenente alla sua cultura di riferimento. In base ai criteri diagnostici del manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali (DSM-5,2014)

la valutazione relativa al funzionamento di personalità deve tener conto dell'ambiente culturale e sociale de soggetto.

Dagli studi di Isabella Betsos (Betsos, 2009), sono state individuate quattro diverse tipologie di personalità abusante.

2.2.2 I narcisisti

Sono persone che hanno necessità di essere continuamente ammirati, intolleranti alle critiche, disinteressati dei bisogni altrui, hanno l'obiettivo di prendere dagli altri, attribuendo loro le cause degli eventi negativi che potrebbero capitare.

Tali personalità necessitano di continua attenzione e conferme di ammirazione. Nella relazione hanno un ruolo dominante ed hanno un atteggiamento continuo di sottomissione e di isolamento dall'esterno della donna. Il narcisista tende ad annullare la personalità di chi gli sta accanto, fagocitandolo. In alcuni casi la personalità narcisista si acutizza con tratti di perversione, laddove il soggetto vuole controllare totalmente l'altro tramite il plagio e la menzogna più che con la violenza (Hirigoyen, M. 2006).

2.2.3 Disturbo antisociale di personalità

Le personalità antisociali, detti anche psicopatici e sociopatici, soffrono di un disturbo di personalità che li porta a non rispettare le regole e a violare i diritti degli altri. Non riescono a rispettare le regole e violano la legge con atti immorali e manipolatori. Non hanno rimorso e non si preoccupano per le conseguenze delle loro azioni, per cui restano emotivamente indifferenti ai danni materiali ed emotivi cagionati agli altri. Oltre a quanto descritto si evidenzia anche la caratteristica costante di aggressività e impulsività, che completano il quadro, con una percentuale di disturbo prevalente negli uomini di circa 3 volte maggiore rispetto alle donne.

2.2.4 Disturbo borderline di personalità (DBP)

Le personalità borderline sono caratterizzate da continui e improvvisi cambi di umore. Persone instabili nelle relazioni e nei comportamenti, con marcata impulsività delle azioni e difficoltà di organizzazione del pensiero. Spesso i soggetti con tale disturbo sono di norma affetti da sensazioni di vuoto interno, suscettibilità e rabbia, con abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Le relazioni con gli altri sono caratterizzate da instabilità e

complessità, sono spesso coinvolgenti e intense. Nel rapporto con l'altro tendono a passare rapidamente dalla totale esaltazione del partner alla sua totale svalutazione: possono dividere il genere umano in "buoni" e "cattivi". Nelle fasi iniziali dei rapporti il partner viene idealizzato totalmente, con accezioni del tutto positive e di "perfezione", ma è sufficiente un passo falso, un errore, una disattenzione, per classificare immediatamente il partner nel modo opposto: minaccioso, ingannevole, disonesto, malevolo.

2.2.5 Le personalità paranoiche

Le persone classificate come paranoiche si caratterizzano per la loro rigidità nei rapporti sociali e nelle relazioni interpersonali, in particolare circa i ruoli maschili e femminili all'interno della coppia. Possono essere persone molto aggressive e pericolose, poiché considerano la donna come un essere da sottomettere che non può prendere decisioni, essere indipendente, avere interessi e frequentare gente. Tali personalità sono caratterizzate da sospetto, diffidenza e paura di complotti anche da partner e persone vicine. Nella esternazione della gelosia, tendono a immaginare sotterfugi e complotti continui alle loro spalle. Il loro atteggiamento tende ad allontanare il partner, di conseguenza si sentono autorizzati a ritenersi dalla parte giusta accusando e colpevolizzando la donna. Con molta probabilità sono persone che, se minacciate di abbandono o lasciate, metteranno in atto comportamenti di stalking senza però giungere probabilmente all'omicidio del partner.

Spesso è la gelosia il movente che porta all'uccisione del coniuge (uxoricidio e femminicidio) e può distinguersi (Costanzo, 2003) in una "gelosia di tipo competitivo" (sono persone che stanno male per aver perso l'oggetto d'amore con conseguente diminuzione della loro autostima, in quanto convinti che l'amore si fondi sulla dipendenza), da un secondo tipo, "gelosia di tipo proiettivo", in cui i protagonisti abusanti proiettano sul partner il loro reale desiderio di tradimento. Ci sono poi soggetti con delirio di gelosia, accompagnato spesso da abuso di alcol (Costanzo, 2003).

I deliri di gelosia sono tipici dell'alcolismo cronico e portano alla falsa convinzione che il partner li tradisca, in presenza anche di minor efficienza sessuale: tale delirio è spesso rafforzato dal rifiuto del partner e dei familiari nei confronti del soggetto dipendente da alcool (Ponti & Betsos, 2014).

Una possibile causa che spinge alcuni soggetti a commettere delitti di violenza di genere fino al più grave femminicidio potrebbe essere dovuta all'insicurezza sul piano sessuale. Si tratta di persone che commettono tali delitti in modo impulsivo (d'impeto) in conseguenza della loro debolezza a sostenere e portare a termine un rapporto sessuale; la loro risposta a tale frustrazione sarebbe quella di annientare la donna con la sua uccisione che rappresenta l'unico modo per eliminare l'angoscia del loro fallimento sul piano sessuale. (Ponti & Betsos, 2014).

L'abuso di alcol, può pertanto essere considerato un elemento criminogenetico e un fattore scatenante del crimine nello specifico legato alla violenza di coppia (Ponti & Betsos, 2014). L'alcol modifica la percezione cognitiva degli stimoli esterni (Bear, M.F., Connors, B.W., Paradiso, M.A., 2002) con conseguente dispercezione della realtà e delle minacce altrui. Il soggetto, pertanto, percepisce nel rapporto con il partner ostilità che non ci sono e questo a sua volta favorisce condotte aggressive.

Nello studio di Monroe e Stuart, sono descritti diversi tipi di soggetti abusanti:

- l'aggressore dominante-narcisista, che controlla con violenza il partner, per rafforzare la propria debole autostima;
- il geloso-dipendente che, per paura di essere abbandonato, usa la violenza contro la compagna per evitare di essere lasciato;
- gli aggressori antisociali, persone solite essere violente sia dentro le mura domestiche (rapporti di coppia) che nella vita sociale non rispettando i diritti delle persone in genere (Monroe & Stuart, 2004)."

Una simile classificazione in tal senso è stata proposta da Dixon e Browne (Baldry & Roia, 2003) che hanno distinto diverse categorie di violenti: coloro che sono violenti:

- solo in ambito domestico/familiare, che tendono a non avere disturbi psicopatologici;
- i disforici/borderline, caratterizzati da depressione, ansia, irritabilità ed instabilità emotiva;
- i disforici-antisociali, che sono particolarmente violenti, nettamente più pericolosi delle altre categorie, e si caratterizzano per la loro pericolosità sociale desunta anche da precedenti penali, abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti ed esperienze passate di patite violenze in ambito familiare.

Per i soggetti violenti solo in ambito domestico-familiare la violenza si estrinseca soprattutto in modalità espressiva e deriva da aspetti emotivi non controllati, sono invece

obiettivi premeditati quelli della violenza perpetrata dai disforici-borderline e dai violenti-antisociali.

A tal proposito, da uno studio effettuato da Dixon e Browne emerge che:

- 25% circa degli abusanti è rappresentato da soggetti violenti solo in famiglia;
- il 25% è costituito da violenti/antisociali;
- 25% borderline/disforici.

Ad influire su queste 3 categorie sono alcuni fattori, quali la cultura di appartenenza e le violenze vissute nell'infanzia, che possono condizionare la persona che potrà in futuro avere atteggiamenti che giustificano i comportamenti violenti.

2.2.6 Il concetto della pericolosità sociale.

A tal proposito è opportuno soffermarsi sulla pericolosità sociale che caratterizza alcuni soggetti che, appunto per le loro peculiarità, rappresentano un pericolo e come sopra evidenziato in diversi studi, possono portare la loro pericolosità con concreti atti di violenza all'interno delle mura domestiche e nelle relazioni affettive, con conseguenze altrettanto gravi e pericolose. Spesso, infatti, i soggetti socialmente pericolosi sono anche coloro che commettono violenza nell'ambito delle relazioni domestiche e affettive.

Giuridicamente, la pericolosità criminale può essere definita come la capacità di un soggetto a delinquere, intesa come una sua particolare attitudine a commettere reati. L'articolo 203 c.p. definisce socialmente pericolosa la persona che, anche se non imputabile o non punibile, ha commesso un reato ed è probabile che in futuro ne commetta altri. La pericolosità quindi è un modo di essere della persona, da cui si deduce la probabilità o meno che egli commetta, in futuro, nuovi reati.

Nel nostro ordinamento la pericolosità criminale deve essere valutata di volta in volta dal giudice ed incide sulla qualità e quantità della pena da infliggere e sull'applicazione obbligatoria delle misure di sicurezza (cosiddetto sistema del doppio binario). Essa comporta, altresì, l'impossibilità di concedere alcuni importanti benefici previsti dalla legge. La valutazione della pericolosità sociale è inoltre fondamentale per l'applicazione, sempre da parte del giudice, delle misure di sicurezza nei confronti di coloro che, pur non imputabili o non punibili, vengono considerati socialmente pericolosi. Lo Stalker o l'uomo abusante non imputabile a qualsiasi titolo, potrà ad esempio essere sottoposto ad una misura di sicurezza.

Entrando nel merito, il codice penale, al capo II del titolo IV, individua quattro figure a seconda del grado di pericolosità del soggetto e della sua propensione a commettere reati.

Tali forme di pericolosità sono:

- La recidiva, descritta dall'art. 99 c.p., si riferisce a chi commette un altro delitto non colposo successivamente alla sua condanna. In questo caso si ha, per l'appunto, la recidiva semplice, che comporta un aumento di pena di un terzo rispetto a quella prevista per il delitto commesso. La recidiva è invece aggravata quando la persona commette un nuovo delitto non colposo della stessa indole e, in tal caso, la legge prevede un aumento di pena sino alla metà. L'ultima forma di recidiva è quella reiterata che si presenta nel momento in cui una persona, già recidiva nel reato, commette un altro delitto non colposo; in tal caso l'aumento di pena sarà fino a due terzi. Inoltre, per alcuni gravi delitti, l'aumento di pena per la recidiva è obbligatorio.
- Altra forma di pericolosità sociale è l'abitualità. Essa è più grave della recidiva poiché in questo caso vi è una particolare attitudine del soggetto a commettere agevolmente reati. La dichiarazione di abitualità del reato può essere presunta dalla legge ex art. 102 c.p., oppure ritenuta dal giudice ex art. 103 c.p. La prima riguarda le persone già condannate alla reclusione in misura complessivamente superiore a cinque anni per tre delitti non colposi. L'abitualità ritenuta dal giudice, invece, si riferisce a chi viene nuovamente condannato per un delitto non colposo se il giudice, tenuto conto della specie e della natura dei reati, nonché delle condizioni di tempo, della condotta e dello stile di vita e di altre circostanze indicate nell'articolo 133 c.p., ritiene che la persona sia dedita al delitto.
- Per quanto riguarda la professionalità nel reato, disciplinata dall'articolo 105 c.p., questa è una grave forma di pericolosità criminale e caratterizza coloro che, essendo delinquenti abituali, traggono i mezzi di sussistenza come una professione dalla consumazione dei reati riuscendo a vivere, anche se solo in parte, con il frutto dell'attività criminosa. La professionalità riguarda chi, trovandosi già nella condizione di abitualità a delinquere, riporta una condanna per un altro reato e viene dichiarato delinquente professionale, qualora, in base alla tipologia di reati commessi, alla condotta, allo stile di vita del colpevole e alle altre circostanze di cui dall'articolo 133 c.p., debba ritenersi che il soggetto viva abitualmente dei proventi del reato. La professionalità, essendo una grave forma di pericolosità, deve essere accertata di volta in volta dal giudice, non essendo

possibile una professionalità presunta, a differenza dell'abitudine che, come abbiamo visto, può essere presunta dalla legge.

- L'ultima e più grave forma di pericolosità criminale è rappresentata dalla tendenza a delinquere che è una particolare predisposizione a commettere delitti che trovano la loro causa nel carattere spregiudicato del soggetto. La dichiarazione a delinquere disciplinata all'articolo 108 c.p. si riferisce a soggetti che commettono un delitto contro la persona come l'omicidio o lesioni gravi e gravissimi. La pericolosità sociale della tendenza a delinquere viene dichiarata dal Giudice mediante la sentenza di condanna.

È importante aggiungere che la dichiarazione di abitudine, professionalità e tendenza a delinquere prevedono l'obbligatorietà di applicare la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici (art. 28 c.p.), che toglie alla persona alcuni diritti fondamentali come il diritto di elettorato e di eleggibilità, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio etc.

Come già accennato, i mezzi di difesa contro la pericolosità sociale previsti dal vigente codice penale sono, oltre agli aumenti di pena in termini qualitativi e quantitativi, l'applicazione delle cosiddette misure di sicurezza anche in presenza di soggetti non imputabili o non punibili che hanno commesso un reato o un fatto socialmente pericoloso. In particolare, oltre agli aumenti di pena previsti per la recidiva, la dichiarazione di abitudine o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere comporta la possibilità di applicare, da parte del giudice, le misure di sicurezza previste dal capo I del titolo VII del codice penale. Tali misure vengono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di proscioglimento (art. 205 c.p.), oppure con provvedimento successivo nonché in caso di proscioglimento qualora la pericolosità sociale sia presunta ed in ogni momento e nei casi stabiliti dalla legge.

Le misure di sicurezza sono personali e patrimoniali. Quelle personali possono essere detentive e sono:

- l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro
- il ricovero in una casa di cura o di custodia,
- il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
- il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Le non detentive sono:

- la libertà vigilata
- il divieto di soggiorno in uno o più comuni o province
- il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche
- l'espulsione dello straniero.

Le misure di sicurezza patrimoniali sono la cauzione di buona condotta e la confisca.

Per le persone dichiarate socialmente pericolose la legge stabilisce l'applicazione di misure tali da salvaguardare la collettività dal pericolo che queste possano commettere reati o fatti socialmente pericolosi. Le persone dichiarate delinquenti abituali, professionali o per tendenza e quelle che commettono un nuovo reato già sottoposti a misura di sicurezza, sono assegnati a colonia agricola o casa di lavoro.

La durata minima delle misure di sicurezza è proporzionale alla pericolosità del soggetto, ed è di due anni per il "delinquente abituale", di tre anni per quello "professionale" e di quattro anni per il "delinquente per tendenza". Relativamente a coloro che risultano non imputabili ma socialmente pericolosi, è prevista la possibilità per il Giudice di richiedere il ricovero in una casa di cura/custodia per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e convertire, altresì, la misura detentiva del ricovero con quella della libertà vigilata. Per le persone che sono state prosciolte in quanto non imputabili e quindi incapaci di intendere e di volere per cause come il vizio di mente, l'intossicazione cronica da sostanze alcoliche o stupefacenti, nonché per gli altri casi previsti dall'articolo 222 c.p. è previsto il ricovero presso un ospedale psichiatrico giudiziario. Per i minori sia di quattordici che diciotto anni, non imputabili, è invece previsto il ricovero in un riformatorio giudiziario (art. 223 c.p.).

Per altre forme di pericolosità il giudice può optare per misure di sicurezza non detentive come la libertà vigilata, che ha lo scopo di evitare che la persona abbia l'occasione di commettere nuovi reati, o di natura patrimoniale come la cauzione di buona condotta o la confisca a seconda, appunto, del tipo di pericolosità accertata in relazione alla personalità del soggetto e al tipo di illecito commesso.

Nella libertà vigilata, ad esempio, la persona è obbligata a lavorare durante il giorno e a non uscire la mattina prima di una certa ora, a non frequentare pregiudicati, osterie e spacci di bevande alcoliche etc, così come previsto dall'art. 228 c.p. Stessa cosa per l'articolo 234 c.p. che vieta di frequentare locali dove vengono somministrate bevande alcoliche.

Per alcuni gravi delitti come quelli contro l'ordine pubblico o contro la personalità dello Stato, il giudice può applicare la misura del divieto di soggiorno in uno o più comuni o province (art. 233 c.p.), con la possibilità di associarvi anche la misura della libertà vigilata, mentre nel caso in cui venga accertata la pericolosità di un cittadino straniero, in relazione alla gravità del reato e all'entità della pena a lui applicata, può essere adottata la misura dell'espulsione dello straniero dallo Stato italiano anche se appartenente all'Unione Europea.

Le misure di sicurezza patrimoniali vengono invece applicate laddove il giudice ritenga che, per il tipo di reato commesso e per la personalità del soggetto, sia opportuno incidere sull'aspetto patrimoniale al fine di prevenire che la persona commetta nuovi illeciti. La cauzione di buona condotta (art. 237 c.p.) consiste nel deposito, presso la cassa delle ammende, di una somma di denaro, oppure nell'apertura di una garanzia di ipoteca o fideiussoria e viene applicata a coloro che hanno terminato la misura dell'assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro se non vengono sottoposti a libertà vigilata. La misura della confisca, invece, consiste nell'espropriazione a favore dello Stato delle cose che sono state utilizzate o sono comunque servite al reo per commettere il reato nonché dei beni che ne sono il prodotto o il profitto.

In relazione, infine, all'attività di polizia giudiziaria, la pericolosità criminale influisce, inoltre, sull'arresto facoltativo per le persone maggiorenni e sull'arresto e accompagnamento dei minori in quanto dette misure devono essere giustificate dalla gravità del fatto e dalla personalità pericolosa del soggetto (art. 381 comma 4 CPP), nonché, per i minori, dall'età e dalla personalità del minore (art. 16 comma 3 D.P.R. 448/88).

Capitolo 3

Analisi del fenomeno alla luce dei dati statistici

3.1 Statistiche sul femminicidio in Italia

Dopo aver affrontato il fenomeno sotto il profilo criminale e giuridico appare utile analizzare i dati statistici forniti dall'Istat relativamente alla situazione italiana. (www.istat.it). Dai dati raccolti dall'istituto di statistica emerge la seguente situazione:

- il partner violento è un soggetto fisicamente violento anche al di fuori della famiglia (35,6%);
- verbalmente violento anche al di là delle mura domestiche (25,7%);

Inoltre, sempre in base ai dati forniti dall'Istat, relativamente alla commissione della violenza da parte di autori classificati come partner o ex-partner si sono registrati i seguenti dati nel corso degli ultimi anni:

Autori violenti classificati come partner o ex-partner

Anno 2006.....	74%;
anno 2007.....	58%;
anno 2008	54%;
anno 2009	63%;
anno 2010	54%;
anno 2020	65%.

3.1 Reati spia

Nello studio della violenza di genere una particolare attenzione va dedicata a quelle condotte illecite (cosiddetti reati spia), che si riferiscono e sono indicatori di situazioni riconducibili ad un più ampio contesto delittuoso che è proprio quello della violenza di genere in quanto potenziale e verosimile espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una donna in quanto tale. Particolare attenzione va infatti dedicata agli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e le violenze sessuali (art. 609-bis, 609ter, e 609-octies c.p.). Si procederà, pertanto, ad esaminare singolarmente le sopra citate fattispecie di reato, mettendo a confronto i dati rilevati agli ultimi due anni, nel periodo **gennaio-ottobre**, allo scopo di evidenziare l'evoluzione del fenomeno.

- Stalking

Partendo ad analizzare per prima gli atti persecutori (cd. stalking), nel 2021 si rileva un valore sostanzialmente sovrapponibile, con un decremento dell'1% dei reati, che sono stati 13.990 rispetto ai 14.142 dello stesso periodo riferito all'anno 2020.

I casi di stalking riscontrati nel periodo 1 gennaio 2019 - 31 ottobre 2021, confermano l'andamento degli anni passati, poiché il 74% delle vittime risulta essere di sesso femminile. Di queste, il 97% sono maggiorenni mentre l'88% è di nazionalità italiana.

- Maltrattamenti in famiglia

Prendendo ad esame il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, i dati relativi al biennio di riferimento si sovrappongono (gennaio/ottobre 2020 – gennaio/ottobre 2021). Nel periodo gennaio - ottobre 2021 vi è stato un lieve decremento dei reati, pari all'1%, che sono scesi a 18.372 casi rispetto ai 18.487 casi dello stesso periodo del 2020. Risulta invece aumenta dell'1% la già elevata incidenza delle vittime di sesso femminile. Anche prendendo in considerazione i valori registrati nel periodo 1 gennaio 2019 - 31 ottobre 2021, risultano sempre predominanti le vittime di sesso femminile (82%), di cui il 93% sono maggiorenni e il 76% è di nazionalità italiana.

- Violenza sessuale

Relativamente al reato di violenza sessuale, in tutte le sue forme, l'andamento risulta essere in lieve crescita registrandosi un aumento dell'1%, con 3.936 casi registrati nel periodo preso in esame nel 2020 e 3.995 casi registrati nell'analogo periodo del 2021. In linea con i dati relativi allo stalking e ai maltrattamenti in famiglia, disgregando i dati per genere, nel periodo 1 gennaio 2019 - 31 ottobre 2021, risultano sempre predominanti le vittime di sesso femminile rispetto a quelle di sesso maschile, che nella fattispecie raggiungono l'incidenza più elevata nell'ambito dei reati spia, con il 92% delle vittime donne di cui il 25% minorenni e il 76% risulta di nazionalità italiana.

Tenuto conto dei dati di cui sopra, si può affermare che in via generale l'incidenza delle vittime di genere femminile degli atti persecutori, dei maltrattamenti contro familiari e conviventi e delle violenze sessuali, relativamente al periodo preso in esame (gennaio ottobre 2021) si attesta su valori simili a quelli dello stesso periodo dell'anno 2020, così come sostanzialmente risultano essere sovrapponibili i dati dei reati commessi in assoluto.

3.2 Le vittime

In merito alle caratteristiche delle donne che sono vittime di violenza di genere, appare utile un approfondimento circa l'età e la nazionalità delle stesse. I dati raccolti dall'istituto di statistica nazionale evidenziano come la maggior parte delle donne offese abbia un'età compresa nella fascia tra i 31 e 44 anni (36% nel periodo 2020 e in quello 2021) e seguono quelle di età compresa tra i 18 e 30 anni (22% in entrambi i periodi). È invece dell'8% la percentuale di vittime minorenni sia nei primi dieci mesi del 2020 che del 2021.

Circa la nazionalità, la percentuale di vittime italiane è pari all'80% in entrambi i periodi presi in esame.

Dall'analisi delle vittime straniere, in entrambi i periodi di riferimento (gennaio/ottobre 2020 – gennaio/ottobre 2021), prevalgono le donne che hanno una nazionalità romena, seguite da quelle di nazionalità marocchina, albanese e ucraina.

In merito occorre tenere in considerazione alcuni aspetti che possono influire sulla propensione delle donne vittime di violenza di denunciare i loro “aguzzini”, che riguardano per l'appunto la loro nazionalità e la loro cultura di appartenenza, nonché la familiarità con la lingua italiana e la facilità di accesso e di rapporti con le istituzioni italiane.

3.3 Gli autori dei reati

Passando ad analizzare le caratteristiche degli autori dei reati spia della violenza di genere, si evidenzia come, in entrambi i periodi di riferimento, la maggior parte abbia un'età compresa tra i 31 e i 44 anni, cui seguono quelli della fascia anagrafica più elevata (età compresa tra i 45 e i 54 anni, con incidenza del 23% nel periodo di riferimento 2020/2021) e quelli tra i 18 e i 30 anni (19% nel 2020 e nel 2021); in entrambi i periodi parziali del biennio osservato gli autori minorenni si attestano sul 2%.

Nel periodo preso in esame (gennaio/settembre 2020 e 2021) la nazionalità prevalente degli autori di reato risulta essere quella rumena, seguita da quella marocchina, albanese, tunisina e nigeriana.

3.4 Omicidi volontari con vittime donne

All'interno delle mura domestiche o comunque nell'ambito di una relazione affettiva la violenza può portare ad un'escalation senza controllo degenerando in delitti gravi fino anche alla morte della donna.

L'indagine svolta sugli elementi informativi acquisiti è utile per ricostruire la dinamica dell'evento, il contesto in cui avviene il delitto e le relazioni di parentela o sentimentali che legano i soggetti interessati.

Verranno pertanto riportati i dati statistici relativi agli omicidi volontari consumati e nello specifico di quelli con vittime donne, esaminando il biennio 2019 - 2020, il periodo dall'1 gennaio al 31 ottobre 2021 confrontato con l'analogo periodo 2020, con un breve cenno anche all'andamento dei casi nel periodo più ampio compreso tra il 2011 e il 2020.

L'esame del biennio 2019 - 2020, mostra che il numero degli omicidi volontari commessi nel 2020 presenta una contrazione del 10% rispetto all'anno precedente, mentre le vittime di sesso femminile aumentano del 5%.

Anche in ambito familiare/affettivo, nello stesso periodo di riferimento, gli omicidi con vittime donne hanno subito un incremento del 5%, di cui il 68% sono state uccise dal partner o dall'ex-partner.

Nel 2021 (dall'1 gennaio al 31 ottobre 2021), sono stati registrati 246 omicidi, con 102 vittime donne di cui 86 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 59 sono state ammazzate dal partner/ex partner. Esaminando gli omicidi del periodo sopra indicato, rispetto agli omicidi dello stesso periodo dell'anno precedente, si osserva un lieve incremento (da 245 a 246), con le vittime di genere femminile che mostrano un aumento più significativo, passando da 95 a 102 (+7%).

Allo stesso modo, anche i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, nello stesso periodo, rivelano una leggera crescita (+4%), passando da 121 a 126; le vittime di genere femminile, da 82 nel periodo 10 gennaio - 31 ottobre 2020, raggiungono le 86 nell'analogo periodo del 2021 (+5%); le donne risultate vittime del loro partner o ex-partner sono passate da 56 nel 2020 a 59 nel 2021 con un incremento del 5%.

Al fine di avere un quadro più ampio rispetto all'andamento del fenomeno, se si prende in considerazione il periodo compreso tra il 2011 e il 2020 si vede chiaramente come il calo delle vittime di omicidio di genere maschile (-56%) superi quello dell'andamento generale degli omicidi (- 48%): il calo, sostanzialmente costante, è rilevante anche in termini assoluti, con una riduzione che tra il 2011 e il 2020 è di - 214 uomini uccisi.

Il trend risulta meno regolare se si tiene conto delle vittime di sesso femminile, registrandosi un calo più deciso nell'ultimo biennio ed una diminuzione dei casi che tra il 2011 e il 2020 è di - 54 donne uccise, con una diminuzione del 32%.

Relativamente al dato delle sole vittime di sesso maschile emerge che, dopo un periodo per lo più stabile relativo al triennio 2013/2015, si registra un decremento consistente pari

al 23% nel 2016. In linea con tale dato, nello stesso periodo si è registrata una diminuzione degli omicidi totali, in controtendenza con il dato relativo alle vittime di sesso femminile che, sempre nel 2016, aumenta del 4%.

In base ai dati Istat, in relazione al genere, nel 2011 l'incidenza delle vittime di sesso maschile era pari al 69% e quella delle vittime di sesso femminile al 31%, mentre nel 2020, le stesse incidenze risultano rispettivamente del 59% per gli uomini e del 41% per le donne.

Nell'anno 2020, in Italia, su centomila abitanti sono stati registrati 286 omicidi con un tasso di 0,47 vittime per 100.000 abitanti (0,58 sono vittime di sesso maschile e 0,38 di sesso femminile).

3.5 Approfondimento su donne vittime di omicidio in ambito familiare/affettivo

Da un'attenta analisi dei dati si nota che sia nel biennio 2019/2020, che nei periodi gennaio - ottobre (anno 2020 e 2021), le donne uccise nell'ambito di relazioni familiari e affettive, sono vittime del partner o ex partner con percentuali all'incirca del 70%; per il 27% sono uccise da genitori o figli ed è solo di circa il 3% il caso di omicidi commessi da altro parente.

Passando ad analizzare le modalità in cui vengono uccise le donne in ambito familiare/domestico, prendendo in considerazione il solito periodo di riferimento emerge quanto segue.

MORTI PER	GENNAIO OTTOBRE 2020	GENNAIO OTTOBRE 2021
Armi improprie/bianche	34	48
Armi da fuoco	23	18
Asfissia/soffoc./strangol.	10	13
Lesioni/percosse	11	13

Se si considera l'età degli autori degli omicidi con vittime donne la maggior parte risulta avere un'età compresa nella fascia 35/44 anni (23% in entrambi i periodi gennaio/ottobre 2020 – gennaio/ottobre 2021). Subito dopo, relativamente al periodo del 2021, vi sono gli

autori nella fascia di età più elevata (45-54 anni) con il 22%, mentre raggiungono il 17% gli autori ultrasessantacinquenni. I soggetti minorenni autori di omicidio sono soltanto il 2% nei primi dieci mesi del 2021, in lieve aumento rispetto all'1% dello stesso periodo del 2020.

La nazionalità degli autori è prevalentemente italiana con l'80% dei casi in entrambi i periodi di riferimento (2020 e 2021).

Un ulteriore approfondimento sull'età delle vittime uccise da partner e/o ex partner mette in risalto il dato che negli ultimi dieci mesi, l'incidenza maggiore (34%) si riscontra nella fascia d'età superiore ai 65 anni (che già nel 2020 aveva fatto registrare il 32%). Seguono quelle di età compresa tra i 45 e i 54 anni (22%). Solo il 2% delle vittime risulta essere minorenne e quelle di età compresa tra i 45 e i 54 anni sono il 22%.

Anche per le vittime la nazionalità risulta essere prevalentemente quella italiana, con il 79% nell'anno 2020 e l'81% nel 2021.

3.6 Considerazioni sul fenomeno alla luce dei dati raccolti

Alla luce dei dati sopra riportati appare opportuno fare alcune considerazioni in merito all'analisi e all'andamento del fenomeno. Purtroppo, la prima riflessione riguarda il dato relativo agli omicidi volontari con vittime donne che, rispetto al decremento generale degli omicidi registrato negli ultimi anni, risulta essere meno significativo. Allo stesso modo, è poi rilevante l'incidenza delle donne uccise nell'ambito familiare/domestico, nonché l'incidenza di donne vittime di altri gravi crimini che producono gravi conseguenze fisiche e psicologiche.

Al fine di contrastare il fenomeno della violenza di genere numerosi sono stati i progetti attuati in tal senso da parte delle istituzioni pubbliche e delle associazioni presenti sul territorio.

Anche all'interno delle forze di polizia sono stati istituiti importanti progetti che hanno riguardato la specifica formazione multidisciplinare del personale di polizia anche per il miglior approccio alle vittime di reato, prevedendo anche la presenza di figure professionali quali medici e psicologi, che svolgono attività di supporto e sostegno alle vittime oltre che di formazione a tutti gli operatori del settore.

Presso la Direzione centrale polizia criminale è stata poi realizzata di recente un'applicazione denominata SCUDO, finalizzata a ricostruire e collegare i diversi episodi di violenza e che permette di acquisire informazioni utili a pianificare nel modo più corretto eventuali interventi successivi. All'interno del suddetto applicativo informatico,

alla data del 16 novembre 2021 le forze di polizia hanno inserito un totale di 91.591 schede relative ad interventi effettuati per violenza di genere durante l'anno di riferimento. L'Applicazione permette di visualizzare un quadro riepilogativo delle informazioni, collegato a precedenti interventi di polizia presso lo stesso indirizzo con informazioni relative alla presenza di minori, di soggetti psichiatrici o vulnerabili etc. L'Applicazione dispone anche di un'interfaccia in fase di perfezionamento per il monitoraggio del fenomeno, attraverso un unico strumento interforze centrale di *business intelligence*, con un dettaglio fino all'area comunale, utile all'autorità chiamata ad elaborare le strategie di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne.

Capitolo 4

Storie di cronaca nell'anno 2021.

4.1 Le cronache degli ultimi mesi

Nonostante gli sforzi degli ultimi anni volti ad arginare il dramma della violenza di genere e dei femminicidi, purtroppo ci sono ancora troppi fatti di cronaca che non vorremmo leggere e che denotano come il fenomeno sia ancora lontano dall'essere risolto. Si è deciso di riportare alcuni fatti di cronaca relativi agli ultimi mesi dell'anno 2021, al solo fine di cogliere ed analizzare, dietro le drammatiche storie, gli elementi distintivi di cui si è parlato nei capitoli precedenti, riferiti alle caratteristiche delle vittime, degli autori del reato e dei contesti socioculturali in cui il delitto si consuma. Nel descrivere tali episodi, si è deciso, per opportunità, di non riportare i nomi delle vittime e degli autori che nulla aggiungerebbero alla drammaticità dei fatti. Durante la stesura di questa tesi ci sono state in Italia altre vittime, cinque nel mese di dicembre 2021. L'ultima dell'anno è stata uccisa la notte tra Natale e Santo Stefano.

Pesaro Urbino 26/12/2021

Una donna di origini ucraine di 61 anni, è stata trovata morta la sera del 26 dicembre 2021 nell'abitazione in cui risiedeva in provincia di Pesaro e Urbino. Ad ucciderla con sette coltellate è stato il marito italiano di 80 anni sposato circa dieci anni fa. L'omicidio sarebbe avvenuto la notte tra Natale e santo Stefano dopo che la donna si era rifiutata di avere un rapporto sessuale con l'uomo che, tra l'altro, sospettava che lei avesse una relazione con il suo datore di lavoro presso il ristorante dove lavorava, tanto che il giorno seguente aveva chiamato il ristoratore per accusarlo del tradimento.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l'uomo aveva dormito con il cadavere in casa e il giorno seguente si sarebbe comportato come se nulla fosse successo.

Reggio Emilia 20 novembre 2021

Una donna di origini peruviane di 34 anni, in mattinata, viene trovata morta in un parco pubblico a Reggio Emilia poco distante dalla sua abitazione dove conviveva insieme alla madre e al figlioletto. La donna, madre di un figlio di un anno e mezzo, viveva da anni in Italia e lavorava in una cooperativa d'assistenza. Il corpo privo di vita della donna è stato ritrovato da un passante in un parco pubblico, poco distante dalla abitazione della vittima.

Modena 17/11/2021

Un uomo di 38 anni, di origine africana, ha ucciso in provincia di Modena l'ex compagna di nazionalità italiana di 43 anni, la madre di lei, di 64 anni e i due figli della coppia, di 2 e 5 anni. L'atto del pluriomicida è accaduto all'interno dell'abitazione della madre della vittima dove l'uomo ha ucciso tutti con numerose coltellate per poi suicidarsi con l'utilizzo dello stesso coltello.

Brescia 20/10/2021

Una donna italiana di 49 anni, è stata uccisa dall'ex compagno di 59 anni, anche lui italiano, la sera del 20 ottobre 2021 in un piccolo Comune della provincia di Brescia.

L'uomo, dopo essersi recato sotto l'abitazione della vittima ed aver atteso che lei uscisse di casa per entrare nella propria autovettura parcheggiata all'esterno, si è avvicinato impugnando un martello e ha sfondato il finestrino dell'auto. Ha poi costretto la donna con la forza ad uscire dall'autovettura colpendola violentemente e più volte sulla testa con il martello fino ad ucciderla.

Pescara 15/10/2021

Una donna di 50 anni, è stata uccisa dal marito coetaneo, entrambi di origine rumena, nella abitazione dove i due vivevano in provincia di Pescara. Dalla ricostruzione dei fatti, l'uomo, rientrato in casa dopo aver accompagnato il figlio a scuola, litigava animatamente con la moglie tanto che i vicini riferivano alle autorità di aver sentito prima delle forti urla seguite da un improvviso silenzio. All'arrivo dei soccorritori entrambe le persone giacevano a terra all'interno dell'appartamento prive di vita.

Taranto 12/10/2021

Una donna di 71 anni, è stata uccisa dal convivente di 75 anni (entrambi italiani), all'interno dell'abitazione in cui i due risiedevano in provincia di Taranto. L'uomo aveva telefonato ai Carabinieri confessando di aver ucciso la compagna. I soccorritori intervenuti poco dopo trovavano il corpo della donna senza vita con numerose ferite d'arma da taglio al collo.

Torino 4/10/2021

Una donna italiana di 44 anni è stata uccisa a coltellate la notte tra il 4 e il 5 ottobre 2021 in provincia di Torino da un uomo di 34 anni, originario del Marocco, all'interno di un bar di una struttura alberghiera. Dalla ricostruzione della dinamica dei fatti, la donna si trovava nel locale insieme ad alcune amiche quando l'uomo si è avvicinato a loro per chiacchierare. Poco dopo l'impeto omicida.

Viterbo 25/09/2021

Una donna italiana di 57 anni è stata uccisa dall'ex marito di 65 anni, nella serata del 25 settembre 2021 in provincia di Viterbo all'interno di un casale in campagna di proprietà dell'uomo. Il sessantacinquenne aveva premeditato un agguato, aspettando l'arrivo della ex moglie, sparandole addosso con un fucile uccidendola, per poi togliersi a sua volta la vita suicidandosi.

Padova 17/09/2021

Una donna italiana di 60 anni è stata uccisa dal padre di 88 anni, il 17 settembre 2021 in provincia di Padova. L'omicidio è avvenuto nel primo pomeriggio davanti al cancello dell'abitazione dove la donna risiedeva. L'anziano si era recato sul il giorno del compleanno della figlia che compiva sessant'anni e i due non si incontravano dal 1985. Dopo un breve colloquio, l'uomo ha estratto una pistola ed ha sparato alla figlia uccidendola.

Vicenza 15/09/2021

Una ragazza italiana di 21 anni è stata uccisa nel pomeriggio del 15 settembre 2021 all'interno della sua abitazione in provincia di Vicenza da un suo conoscente, guardia giurata di 38 anni, che dopo un violento litigio ha sparato e ucciso la donna.

Cosenza 13/09/2021

Dopo l'ennesimo litigio un uomo ha ucciso la moglie dopo averla accoltellata ripetutamente all'interno della loro abitazione. Le urla disperate, della donna, prima di essere uccisa avevano attirato l'attenzione dei figli della coppia che avevano chiamato le forze dell'ordine.

Brescia 13/09/2021

Una donna italiana, madre di due figli grandi, è stata uccisa dall'ex marito italiano un mese dopo la loro separazione. L'uomo raggiungeva la donna a casa e la colpiva una decina di volte con un coltello sulle scale della palazzina, costituendosi poco dopo alle forze dell'ordine.

Vicenza 10/09/2021

Una donna trentunenne di origini nigeriane è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco in provincia di Vicenza dall'ex marito italiano, di 61 anni, con il quale si trovava nel parcheggio di un'azienda.

Cagliari 09/09/2021

Una donna di 60 anni è stata uccisa nell'hinterland di Cagliari dal marito di 67 anni. L'episodio è avvenuto nella loro abitazione, l'uomo ha accoltellato ripetutamente la moglie e poi ha chiamato i carabinieri. All'arrivo dei soccorritori la donna era già morta.

Catania 07/09/2021

In provincia di Catania un uomo italiano di 47 anni ha ucciso la moglie di 46 anni, a coltellate nel centro storico del paese dove abita l'uomo, nel giorno dell'udienza di separazione della coppia. L'uomo dopo l'uccisione della donna si è ferito con la stessa arma ed è stato poi ricoverato in ospedale.

Catania 23/08/2021

Una donna siciliana di 26 anni è stata uccisa a colpi di pistola nel corso della notte tra il 22 e il 23 agosto 2021 in provincia di Catania, mentre passeggiava sul lungomare. L'omicida, italiano di 38 anni ed ex compagno della vittima. Ferita di striscio anche un'amica della vittima che però si è salvata.

La ventiseienne aveva denunciato più volte l'uomo per stalking, ed il Giudice aveva disposto nei confronti dell'individuo prima gli arresti domiciliari, poi revocati con l'emissione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima

Milano 22/08/2021

Una donna italiana di 42 anni e sua figlia di 15 anni, sono state uccise dal marito e padre di 70 anni a colpi d'arma da fuoco.

Il duplice omicidio è avvenuto nella loro abitazione e le due donne sono state freddate nel sonno mentre dormivano durante la notte. L'uomo sarebbe poi rimasto per diverse ore nell'appartamento insieme ai cadaveri delle vittime, per poi chiamare il pomeriggio seguente il 118 confessando quanto aveva compiuto, annunciando l'intenzione di suicidarsi.

All'arrivo dei Carabinieri sul posto veniva trovato il corpo senza vita dell'uomo, oltre a quelli della moglie e della figlia.

Brescia 12/08/2021

I corpi senza vita di una donna di 54 anni e del marito di 55 anni, entrambi stranieri, sono stati trovati la mattina del 12 agosto 2021 all'interno dell'abitazione della coppia in provincia di Brescia. Dalle successive indagini veniva accertato che si trattava di un omicidio-suicidio. L'uomo, dopo aver strangolato la moglie la legava ad una ringhiera e poi, subito dopo, si impiccava alla stessa ringhiera.

Grosseto 11/08/2021

Una donna italiana di 46 anni, è stata uccisa dal compagno italiano di 48 anni, in provincia di Grosseto. L'uomo telefonava al 112 in nottata rivelando di aver commesso un omicidio. Dopo le ricerche veniva trovato l'uomo e all'interno della sua autovettura, sul lato passeggero la donna priva di vita con la gola tagliata.

Bologna 27/06/2021

Una minorenni di 15 anni, scomparsa dal 27 giugno 2021 da un paesino in provincia di Bologna è stata ritrovata morta il giorno seguente in una zona di campagna, precisamente in una scarpata in mezzo al bosco a circa un chilometro di distanza dall'abitazione in cui abitava. Dalle indagini svolte l'omicida, è stato poi identificato un minorenne di 16 anni conoscente della vittima. Il ragazzo era stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza che lo ritraeva insieme alla vittima in una strada che portava in paese. L'omicida, durante il suo interrogatorio, confessava di aver prima aggredito e poi accoltellato la ragazza fino ad ucciderla. I rilievi medico legali, evidenziavano elementi tali da far presupporre che la vittima si sia divincolata e difesa prima di arrendersi alla violenza del suo aggressore che la colpiva con calci e pugni prima di accoltellarla con due fendenti mortali.

Imperia 13/06/2021

Una donna di 30 anni è stata uccisa dall'ex compagno di 65 anni, nel pomeriggio del 13 giugno 2021 in provincia di Imperia.

La vittima si trovava in auto insieme a un amico quando il sessantacinquenne che li stava pedinando, li ha raggiunti ed ha sparato tre colpi di pistola ferendo mortalmente la donna.

4.2 Considerazioni sui recenti fatti di cronaca

I casi di cronaca degli ultimi mesi, sopra riportati solo in parte, dietro le poche righe che li descrivono sinteticamente, nascondono tutta la drammaticità del fenomeno, la cui essenza è una cultura sbagliata e violenta, che non tiene conto dell'unicità dell'essere umano e del rispetto dei diritti e della dignità del genere femminile e che, invece, vede nella donna un oggetto "d'amore" di cui se ne rivendica la proprietà e la volontà di poterne fare ciò che si vuole, arrivando fino alla morte.

Leggendo tali fatti di cronaca, le dinamiche dei rapporti, l'efferatezza di tali condotte violente, che vedono le donne destinatarie di coltellate, colpi d'arma da fuoco, strangolamenti, martellate e quanto di più orribile la mente perversa dei loro aguzzini possa architettare, è evidente che il problema non sia solo all'interno delle relazioni di coppia. Bisognerebbe prestare maggiore attenzione ai soggetti violenti, indipendentemente dal fatto che gli episodi di violenza abbiano riguardato o no la famiglia. E invece a volte si ragiona quasi a compartimenti stagni come se l'essere violenti fuori dalle mura domestiche non riguardi l'ambiente familiare. Come visto sopra, da uno studio effettuato da Dixon e Browne emerge che circa il 25% dei maltrattanti è costituito di violenti solo in famiglia mentre il 25% è costituito da violenti/antisociali e il 25% borderline/disforici.

Bisognerebbe, pertanto, porre maggiore attenzione su chi fa della violenza uno stile di vita, a coloro che sono quindi socialmente pericolosi e che di conseguenza, nelle relazioni affettive e familiari, possono portare tale violenza all'interno delle mura domestiche. In tal senso sarebbe opportuno valutare quanto le misure restrittive introdotte negli ultimi anni siano effettivamente idonee e se, d'altro canto, alla luce dei fatti di cronaca, sia necessario rivedere e modificare le norme introducendo misure più idonee e maggiormente restrittive.

4.3 L'importanza della tempestività delle indagini

Come già detto, una delle importanti novità introdotte dalla legge sul Codice rosso è stata quelle di velocizzare il procedimento penale con specifici obblighi sia per la polizia giudiziaria che per l'autorità giudiziaria. Nello specifico la polizia giudiziaria che acquisisce la notizia di reato relativa ad una fattispecie di reato rientrante nel codice rosso, è obbligata ad avvisare immediatamente, anche telefonicamente, il pubblico ministero rendendolo edotto di quanto accaduto e messo a conoscenza delle circostanze del reato denunciato dalla persona offesa; la comunicazione della notizia di reato va trasmessa entro quindici dal ricevimento della denuncia, completa di tutte le attività di indagini svolte. Il Pubblico Ministero, a sua volta, entro tre giorni dall'acquisizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa anche se, a tal proposito, è da subito diventata prassi comune nella maggior parte delle procure quella di delegare immediatamente la polizia giudiziaria all'assunzione delle informazioni nel momento in cui la stessa P.G. avvisa il P.M. di aver ricevuto la notizia di reato. In pratica, con tale prassi, nel momento stesso in cui viene presentata una denuncia/querela relativa ad un codice rosso, l'ufficiale di p.g. avvisa telefonicamente il P.M. che, a sua volta, delega oralmente lo stesso ufficiale di p.g. ad assumere informazioni dalla persona offesa al fine di: ricostruire dettagliatamente i fatti; collocare le violenze nel tempo e nello spazio; indicare minuziosamente per ogni episodio di violenza la presenza di testimoni che dovranno poi essere identificati ed ascoltati dalla p.g.; acquisire ogni elemento di prova come ad esempio le conversazioni eventualmente registrate, le foto di interesse, le chat *WhatsApp, messenger etc.*, nonché il registro delle chiamate effettuate e ricevute e ogni altro elemento utile a cristallizzare i fatti prima che possano essere cancellati o dispersi importanti elementi di prova.

È importante che la persona offesa sia ascoltata una sola volta per evitare la vittimizzazione secondaria e che il personale di polizia sia qualificato e formato per tali procedure che necessitano una particolare attenzione ed un'alta professionalità. Una volta acquisite tutte le informazioni dalla parte offesa, contestualmente sarà importante valutare l'eventuale gravità dei fatti, che dovranno essere riferiti immediatamente all'autorità giudiziaria per l'eventuale richiesta di adozione di provvedimenti restrittivi. Allo stesso tempo, è importante effettuare immediate verifiche sulla personalità dell'autore delle violenze, al fine di accertare la sua pericolosità e verificare se lo stesso, in relazione ai fatti denunciati, risulta detenere armi. In tal caso andrà valutata l'attuazione di un ritiro cautelativo immediato delle armi in suo possesso da effettuarsi in tempi rapidi.

Ugualmente, in relazione ai fatti denunciati, in base alle vigenti normative, la polizia giudiziaria potrà anche procedere, se ne ricorrono i presupposti, a perquisizione personale e domiciliare dell'indagato, proprio al fine di ricercare eventuali armi illegalmente detenute.

La polizia giudiziaria, dall'acquisizione della notizia di reato dalla persona offesa, dovrà svolgere tutte le attività di indagini trasmettendone l'esito all'autorità giudiziaria, entro quindici giorni e, pertanto, dovrà entro tale termine ascoltare tutti i testimoni identificati ed acquisire tutti gli elementi di prova fornendo al Pubblico Ministero una ricostruzione esaustiva dei fatti che gli permetta di comprendere la gravità della notizia criminale e valutare l'opportunità di richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l'emissione di una eventuale e idonea misura cautelare a tutela della persona offesa. Nel caso di emissione di una misura cautelare da parte del GIP, questa viene immediatamente trasmessa per tramite della procura della repubblica all'ufficio di polizia giudiziaria procedente che ne darà esecuzione immediatamente.

Nel caso in cui non vi siano elementi gravi il P.M., se lo reputa opportuno, può delegare ulteriori indagini alla polizia giudiziaria al fine di accertare meglio i fatti.

L'immediato e ponderato intervento delle forze di polizia risulta fondamentale per la successiva attività della magistratura e serve ad evitare che gli effetti del reato vengano portati a conseguenze ulteriori con il pericolo che la persona offesa possa incorrere in pericoli per la propria incolumità fisica e psichica. Ciò che è fondamentale è saper inquadrare sin da subito i casi rientranti nella fattispecie del codice rosso, evitando di sottovalutare situazioni che potrebbero degenerare in fatti più gravi e allo stesso tempo inserire, per superficialità, nel codice rosso fattispecie illecite che pur meritevoli di tutela nulla hanno a che vedere con il codice rosso. Il rischio di una non attenta e scrupolosa valutazione dei casi concreti è quello di intasare la macchina giudiziaria del codice rosso con tanti procedimenti penali tutti di fatto sullo stesso livello per trattazione prioritaria, ma che in realtà hanno peculiarità diverse e rallentano le indagini e i successivi interventi cautelari proprio in quei procedimenti che necessitano una pronta e veloce risposta proprio per la loro peculiarità e gravità delle violenze, rallentando di fatto l'accertamento delle situazioni violente realmente gravi.

4.3 Conclusioni

Gli sforzi fatti negli ultimi anni per contrastare la violenza di genere sono stati indubbiamente notevoli sia dal punto vista legislativo che sociale, con interventi mirati a reprimere e prevenire i delitti, nonché finalizzati alla tutela delle vittime. In particolare, già dal 2009 con l'introduzione del reato di atti persecutori, fino ad arrivare al Codice rosso (legge n. 69 del 2019), che, tra le varie modifiche all'impianto normativo, ha accorciato i tempi del procedimento e del processo penale per i delitti di violenza domestica e di genere, rendendo più incisivi e veloci anche l'adozione di eventuali provvedimenti e misure cautelari a protezione delle vittime di violenza.

Come analizzato nei capitoli precedenti, nonostante gli sforzi a vari livelli, il fenomeno risulta tutt'altro che risolto anche alla luce dei recenti interventi normativi. I monitoraggi sul Codice rosso compiuti dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Giustizia, portano a considerare necessario un ulteriore intervento che apporti le giuste modifiche e aggiustamenti a un quadro normativo tutto sommato valido, che richiede però un'effettiva applicazione su tutti i fronti, istituzioni pubbliche, associazioni, centri antiviolenza e società civile con una formazione e un aggiornamento continuo per tutti gli operatori chiamati quotidianamente ad affrontare e contrastare la violenza di genere/domestica.

Purtroppo le vittime di violenza di genere sono il frutto di un retaggio culturale sbagliato e aberrante che pone il genere maschile in una posizione di supremazia sul genere femminile. Un fenomeno che rimane in gran parte ancora sommerso (solo il 10% delle donne denuncia le violenze) che pone una profonda riflessione circa il dovere di intervenire principalmente sul piano sociale e culturale, non essendo sufficiente la sola repressione dei delitti accertati con l'inasprimento delle pene. Occorre intercettare i segnali della violenza ed intervenire prima che sia troppo tardi per contrastare un fenomeno che resta confinato per lo più all'interno di una relazione tra uomo e donna, che il più delle volte hanno una relazione di amicizia, conoscenza o sentimentale anche con convivenza o matrimonio; tali relazioni, se analizzate per tempo e con attenzione, possono far presagire i segni di un potenziale rapporto malato che può portare alla violenza e alla morte, che non è, pertanto, il frutto di un singolo atto impulsivo e impreveduto. La violenza è composta da tanti diversi tipi di atti rivolti verso la donna, diverse fattispecie di reato con autori e soggetti coinvolti a vario titolo. Occorre considerare la complessità del fenomeno, in tutte le sue sfaccettature, tenendo conto dei vari attori, per intervenire adeguatamente prima che i fatti vengano denunciati alle autorità, creando una rete sociale che sia capace di riconoscere per tempo i segnali della

violenza di genere e che, soprattutto, sia in grado di dare risposte adeguate alle potenziali vittime sia in termini di informazione che di prevenzione. Capire e definire adeguatamente l'insieme degli elementi sopra descritti, non è cosa semplice e richiede un'attenta analisi dei dati statistici e dei casi concreti, nonché un'elevata professionalità e competenze specifiche di tutti gli operatori presenti sul territorio (sanitari, forze di polizia, magistrati, avvocati, centri antiviolenza etc.) che, ognuno dal proprio punto di vista, sono chiamati in campo nel contrasto del fenomeno e nella presa in carico della vittima. Si pensi all'importanza che ha per le vittime poter ricevere un'immediata tutela prima che la macchina giudiziaria si sia attivata. A tal proposito la legge che ha introdotto il Codice rosso ha portato con sé nuove fattispecie di reato, tra cui il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.). Certamente il legislatore ha introdotto importanti innovazioni a tutela delle vittime di violenza di genere/domestica, ma occorre interrogarsi se vi siano delle falle nel sistema che lasciano, in alcune situazioni, le donne esposte a gravi pericoli per la loro incolumità psichica e fisica e se, pertanto, ci siano ancora dei margini di intervento per una maggiore tutela e prevenzione di tali gravi reati. Dopo aver studiato i diversi profili criminali del femmicida, nonché analizzato i dati statistici, osservato le norme giuridiche e le misure a tutela delle vittime, è opportuno chiedersi se per certi individui, socialmente pericolosi e violenti sia fuori che dentro le mura domestiche, sia il caso di introdurre misure maggiormente restrittive come l'arresto obbligatorio in flagranza di reato con conseguente custodia cautelare in carcere, nonché l'utilizzo, per le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati, di dispositivi tecnici quali il braccialetto elettronico obbligatorio, collegato con le forze di polizia e che segnali la posizione dell'indagato e il suo eventuale avvicinamento alla vittima. Questi sono soltanto degli esempi che devono essere spunti di riflessione, motivo di approfondimento e valutazione da parte della politica e dei tecnici (studiosi, magistrati, avvocati, psicologi, criminologi etc.). Altro importante strumento conoscitivo sul fenomeno sono le indagini campionarie dedicate alle vittime di violenza di genere, finalizzate ad approfondire e conoscere il fenomeno da tutti i suoi punti di vista, nonché il costante aggiornamento delle banche dati delle forze di polizia (un esempio in tal senso è l'Applicazione SCUDO interforze di cui si è parlato sopra).

Come abbiamo visto, spesso la violenza di genere si cela dietro singoli reati come le lesioni, le percosse, le minacce, etc. ed è proprio per questo che è necessario individuarle

prima che tali condotte sfocino in atti di violenza più gravi o peggio ancora nel femminicidio. Ciò è possibile soltanto se si riesce ad individuare il rapporto vittima e autore del reato nella fase dei cosiddetti “reati sentinella” che altro non sono che premonitori di delitti ben più gravi che possono portare anche alla morte della donna.

Una solida rete sociale che si faccia carico dei problemi e dia delle risposte concrete, un’educazione e una cultura adeguata sul concetto della parità di genere, un impianto normativo efficace con misure preventive e repressive di pronta e immediata esecuzione, formazione costante per tutti gli operatori del settore; queste sono le misure necessarie ad incidere più profondamente sul fenomeno. Indubbiamente, la priorità è quella di scardinare il costrutto aberrante di una subcultura che riconosce, alla base della violenza contro il genere femminile, una natura strutturale, le cui radici si fondano su una concezione di proprietà della donna, che non viene riconosciuta come persona, al pari dell’uomo, con le sue peculiarità e diversità da rispettare, preservare e difendere. Le donne non hanno bisogno di compassione e sostegno in quanto soggetti deboli, ma hanno invece bisogno di un pieno riconoscimento della loro parità, che si estrinsechi in concreto con azioni in grado di metterle in condizione di far valere le loro peculiarità e che la rendano libera e autonoma in tutti gli ambiti della sua vita, da quella lavorativa a quella relazionale e sociale. Un obiettivo che non potrà essere raggiunto senza l’aiuto di chi opera dentro e fuori le istituzioni, ma soprattutto senza il contributo di tutti quei soggetti che ogni giorno sono in prima linea contro questa difficile battaglia e rappresentano un punto di riferimento per le donne vittime di violenza.

Concludo con un’ultima considerazione sugli autori delle violenze e, in particolar modo, su coloro che sono socialmente pericolosi in quanto violenti nella vita quotidiana e che possono pertanto portare la loro violenza all’interno delle relazioni con le donne. L’approfondimento sulle strutture di personalità dell’uomo abusante e dell’uomo che commette femminicidio hanno portato molti criminologi ad evidenziare la presenza, in questo tipo di delitto, di criminogenesi e di strutture personologiche caratterizzate da prepotenza, possessività e una presunzione dettata da panico di fronte alla possibilità dell’abbandono e alla mancata considerazione della donna con i suoi diritti e le sue caratteristiche. Si parla spesso di uomini che compensano con i loro atteggiamenti la loro bassa autostima e mostrano veri e propri sintomi psicopatologici, con dinamiche di coppia caratterizzate dal sentirsi un tutt’uno con la donna in un rapporto a due di evidente squilibrio in cui l’uomo è dominante e la donna dominata. Si tratta di uomini coinvolti in un rapporto che diventa per loro totalizzante, che troppo spesso sono compagni e mariti

violenti con disturbi di personalità, caratterizzati da un quadro psichiatrico a volte ben definito, per alcuni dei quali la violenza in famiglia non è che uno degli aspetti di un più ampio modello comportamentale violento. È proprio nei soggetti violenti nella vita sociale e, pertanto socialmente già pericolosi, che occorre intervenire prima che la loro indole violenta entri all'interno delle mura domestiche e nelle relazioni affettive, con l'introduzione di misure restrittive della libertà personale più incisive, che li blocchino prima che la violenza degeneri in modo irreversibile.

Bibliografia

- Antolisei, F. (2016): *Manuale di diritto penale* Editore Giuffrè.
- Baldry, A. C. (2016). *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*, Centro Scientifico Editore Torino.
- Barbagli M. (2013). *Gli omicidi in Italia (1861-2011). Un secolo e mezzo di cambiamenti*, da "Repubblica", 9 dicembre 2013
- Bear, M.F., Connors, B.W., Paradiso, M.A. (2002). *Neuroscienze: Esplorando il cervello*, Masson, Milano
- La Tribuna (2021), *Codice Penale e di Procedura Penale*
- Costanzo, S. (2003). *Famiglie di sangue. Analisi dei reati in famiglia*. Franco Angeli, Milano.
- Danna D. (2007). *Ginocidio. La violenza contro le donne nell'era globale*, Elèuthera.
- Dutton, D. G., Painter S. L. (1981). *Traumatic Bonding: The Development of Emotional attachments in battered women and other relationships of intermittent abuse*, *Victimology: An International Journal*, 6, 139-155.
- MacNish W. (1827). *The Confessions of an Unexecuted Femicide*, R. Matthews: London.
- Reale, E. (2011). *Maltrattamento e violenza sulle donne. Vol.II – Criteri, metodi e strumenti per l'intervento clinico*, Franco Angeli, Milano.
- Masumeci, E. (2014). *Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio mancato. Devianza, libero arbitrio, imputabilità tra antiche chimere ed inediti scenari: Devianza, libero arbitrio, imputabilità tra antiche chimere ed inediti scenari*, Franco Angeli, Milano
- Merzagora Betsos I. (2009). *Uomini violenti, i partner abusanti e il loro trattamento*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Monroe, H., Stuart, A. (1994). *Typologies of male batterers: three subtypes and difference among them*, *Psychological Bulletin*, 16, 476-497.
- Ponti, G. Merzagora Betsos, I. (2014). *Compendio di Crimonologia*. Raffaello Cortina, Milano
- Hirogoyen, M.F. (2004). *Sottomesse. La violenza sulle donne nella coppia*. Einaudi, Pisa.
- Walker, L. E. (2007). *The Battered Woman Syndrome, 3rd ed.*, Springer, New York.

Sitografia

www.istat.it

www.poliziadistato.it

www.ministerointerno.it

www.corriere.it

www.femminicidioitalia.info.it

www.repubblica.it

www.altalex.it

www.gazzettaufficiale.it